

Posizioni di garanzia, deleghe e  
qualifiche professionali  
nell'attuazione dei piani di  
miglioramento



*Roberto Sammarchi*

*(avvocato cassazionista, dottore di ricerca)*

*Parma & Sammarchi*

*Studio Legale Associato*



# Argomenti

---

- ❖ 1) I Piani di miglioramento nel Decreto 81.
- ❖ 2) La posizione di garanzia in materia di sicurezza e prevenzione.
- ❖ 3) Natura giuridica, forma ed efficacia della delega.
- ❖ 4) Qualifiche professionali del delegato e colpa del datore di lavoro.
- ❖ 5) Piani di miglioramento e modelli 231.



# D. Lgs. 81, art. 2, comma 1, lett. q)

---

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare **il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;**



# D. Lgs. 81, art. 2, comma 1, lett. v)

---

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro**, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;



# D. Lgs. 81, art. 5, comma 3, lett. b)

---

*Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha (fra gli altri) il compito di:*

b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di **miglioramento** delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;



# D. Lgs. 81, art. 6, comma 8, lett. h)

---

*Commissione consultiva permanente (compiti):*

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, **ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;**



# D. Lgs. 81, art. 15, comma 1, lett. t)

---

*Misure generali di tutela:*

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

t) la programmazione delle misure ritenute opportune **per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;



# D. Lgs. 81, art. 28, comma 2, lett. c)

---

*Oggetto della valutazione rischi:*

(Contenuto del documento)

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



# D. Lgs. 81, art. 35, comma 3, lett. b)

---

*Riunione periodica:*

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

b) **obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva** sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.



# D. Lgs. 81, art. 46, comma 5

---

*Prevenzione incendi:*

5. Al fine di favorire **il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro**, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende.



# D. Lgs. 81, art. 92, comma 1, lett. d)

---

*Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori:*

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;



# D. Lgs. 81, art. 92, Allegato L

---

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL  
**MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE  
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI  
LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE  
ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE  
ESPLOSIVE.**



# La posizione di garanzia - fonti civilistiche

---

- ❖ Codice civile, Art. 2050.  
Responsabilità per  
l'esercizio di attività  
pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

- ❖ Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 3445 del 08-06-1985.  
Per l'esercizio di un'attività pericolosa occorre che essa sia qualificata tale da specifiche norme dettate per prevenire sinistri o tutelare la pubblica incolumità, ovvero che la pericolosità sia insita nella natura delle cose maneggiate o nelle caratteristiche dei mezzi adoperati.



# La posizione di garanzia nel diritto penale

---

*Codice Penale, art. 40. Rapporto di causalità.*

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

**Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.**



# Limiti della responsabilità penale

---

## Costituzione:

Art. 27: La responsabilità penale è personale.

## Codice penale:

1. *Reati e pene: disposizione espressa di legge.* Nessuno può essere punito per un fatto che non sia **espressamente** preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
2. *Successione di leggi penali.* Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
3. *Obbligatorietà della legge penale.* La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.



# La delega

---

- ❖ La delega è lo strumento contrattuale mediante il quale, nei limiti dell'autonomia contrattuale, può essere **costituita o trasferita una posizione di garanzia.**
- ❖ La delega in materia di prevenzione e sicurezza è oggi disciplinata in modo dettagliato nell'art. 16 del D. Lgs. 81.
- ❖ L'attuale costruzione normativa recepisce l'elaborazione della giurisprudenza e della dottrina maturata nell'arco di oltre trent'anni.



# D. Lgs. 81, art. 16

## Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, **ove non espressamente esclusa**, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da **atto scritto recante data certa**;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di **professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'**autonomia** di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia **accettata** dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva **pubblicità**.

3. **La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza** in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. **La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante** in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma **non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate**.



# D. Lgs. 81, art. 17

---

- ❖ **Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili.**
- ❖ 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
  - ❖ a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
  - ❖ b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



# Colpa e delega

---

La struttura della colpa si compone di:

- ❖ 1) azione cosciente e volontaria;
- ❖ 2) evento dannoso o pericoloso prevedibile;
- ❖ 3) evento evitabile dall'agente tramite una differente condotta.

Le norme richiamate (art. 16) con riguardo alla delega prefigurano la possibilità di:

- ❖ Culpa in eligendo
- ❖ Culpa in vigliando

da parte del datore di lavoro.

In entrambi i casi la colpa è specifica.



# Deleghe e piani di miglioramento - richiamo al D.Lgs. 231/2001

---

- ❖ L'obbligo di revisione e “manutenzione” dei modelli di organizzazione e gestione previsti dalla norma è essenziale per l'efficacia “difensiva” in favore dell'impresa.
- ❖ L'art. 25-septies del D.Lgs. 231 porta nell'ambito della norma l'*omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

- ❖ Sia il D. Lgs. 231 sia il D.Lgs. 81 prevedono una gestione dinamica dei processi aziendali, basata sulla nozione di miglioramento.

## COROLLARI

- senza piani e azioni tendenti al miglioramento delle condizioni oggetto di valutazione dei rischi i modelli 231 sono inefficaci;
- l'efficacia dei modelli 231 è influenzata dall'efficacia delle deleghe.



# Grazie per l'attenzione...



*Avv. Roberto Sammarchi*

*sammarchi@parmasammarchi.it*

*Parma & Sammarchi Studio Legale Associato*

*Palazzo Stella - Via Roma, 2*

*40069 Zola Predosa (BO)*

*www.parmasammarchi.it*